

# LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN EMILIA-ROMAGNA

Francesco Besio

**Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna**

Assessorato alla difesa del suolo e della costa, protezione civile, politiche ambientali e della montagna



## CREIAMO PA

Per un cambiamento sostenibile



La normativa: L.R. n. 7/04 e s.m.i.

- **COMPETENZE**
- **VINCA DEI PIANI/PROGRAMMI/REGOLAMENTI**
- **VINCA DEI PROGETTI/INTERVENTI/ATTIVITA'**



La normativa: L.R. n. 7/04 e s.m.i.

- **COMPETENZE: PIANI/PROGRAMMI/REGOLAMENTI**
- L'effettuazione della Vinca di Piani/Programmi/Regolamenti in Emilia-Romagna compete agli stessi Enti che approvano i provvedimenti (*Regione, Province e Comuni*).
- Prima di approvare le Vinca gli Enti valutatori devono acquisire i **pareri** dagli Enti gestori dei siti Natura 2000 (*Regione, Parchi e UTCB*).



# La normativa: L.R. n. 7/04 e s.m.i.

- **CRITICITA'**

- I Piani vengono valutati durante la loro fase di adozione ed approvazione e, siccome a seguito di osservazioni, riflessioni e accordi, i Piani spesso vengono modificati prima della stesura finale, la Vinca, a volte, non tiene conto delle ultime modifiche apportate in quanto effettuata in corso d'opera.



La normativa: L.R. n. 7/04 e s.m.i.

- **COMPETENZE: PROGETTI/INTERVENTI/ATTIVITA'**
- E' previsto un livello semplificato (Pre-valutazione o Screening) ed un livello più complesso (Vinca appropriata).
- Per la Pre-valutazione/Screening il soggetto proponente deve allegare alla domanda/progetto un semplice Modulo (*a firma di un tecnico o del proponente stesso*).
- Per la Vinca appropriata il soggetto proponente deve allegare al progetto uno Studio di incidenza.



# La normativa: L.R. n. 7/04 e s.m.i.

- **COMPETENZE: PROGETTI/INTERVENTI/ATTIVITA'**
- L'effettuazione delle Vinca/Screening di Progetti/Interventi/Attività in Emilia-Romagna compete a diversi soggetti pubblici:
- **Enti gestori delle Aree protette** (*5 Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità, 1 Parco interregionale, 2 Parchi nazionali, UTCB*): **Siti Natura 2000** ricadenti all'interno di Aree protette (*Parchi, Riserve, Paesaggi naturali e seminaturali protetti*).
- **Comuni**: **Siti Natura 2000** ricadenti all'esterno delle Aree protette (*autorizzazione comunale*) + **Siti Natura 2000** ricadenti all'interno di ARE (*Aree di Riequilibrio Ecologico*).
- **Regione**: **Siti Natura 2000** ricadenti all'esterno delle Aree protette (*autorizzazione regionale*).



# La normativa: L.R. n. 7/04 e s.m.i.

- **ANOMALIE**

- La L.R. 24/11 disponeva che tutti i siti Natura 2000 fossero gestiti dagli Enti Parco (regionali), compresi quelli esterni alle Aree protette.
- Solo i siti Natura 2000 della provincia di Rimini e alcuni siti delle province di Bologna e di Ravenna sono stati effettivamente trasferiti alla gestione diretta dell'Ente Parco - Romagna.
- La L.R. 13/15 ha bloccato questo processo di trasferimento di competenze ai Parchi.
- **ASIMMETRIA NELLE COMPETENZE:** in alcuni siti Natura 2000 (*parte dei siti romagnoli*) esterni alle Aree protette, la Vinca è di competenza del Parco.



# La normativa: L.R. n. 7/04 e s.m.i.

- **CRITICITA'**

- **Nei siti Natura 2000 interni alle Aree protette** vi è la coincidenza tra Enti gestori dei siti ed Enti valutatori: i Parchi/ UTCB rilasciano nulla-osta e Vinca e poi compete ad altri soggetti (*Comuni, Regione, ecc.*) rilasciare l'autorizzazione finale dell'intervento.
- **Nei siti Natura 2000 esterni alle Aree protette** l'Ente gestore (*Regione*) ha delegato alcune tipologie di Vinca ai Comuni (*principio di sussidiarietà*) secondo motivazioni di semplificazione dell'iter procedurale riducendo il numero dei vari passaggi autorizzativi, ma questo comporta che l'Ente gestore non venga a conoscenza di quanto stabilito dai Comuni (*prescrizioni*), se non in caso di contenziosi.





# La normativa: L.R. n. 7/04 e s.m.i.

- **CRITICITA'**

- All'esterno delle Aree protette la competenza dell'Ente valutatore (*Comune o Regione*) non è sempre evidente: siccome il criterio che si è adottato è quello che «**chi approva-valuta**», nei casi in cui il procedimento abbia diversi soggetti autorizzatori, ognuno per la propria singola materia di competenza, non è semplice attribuire l'effettuazione della Vinca ad un soggetto pubblico piuttosto che ad un altro.
- Se si deciderà di dare la competenza per l'effettuazione delle Vinca solo agli Enti gestori (*Parchi/ UTCB e Regione*) questa criticità verrebbe superata.



# La normativa: L.R. n. 7/04 e s.m.i.

- **CRITICITA'**

- Diverse attività non sono soggette ad autorizzazione e, di conseguenza, non sono assoggettabili alla procedura di Vinca, salvo i casi in cui le Misure di conservazione o i Piani di gestione non lo prevedano espressamente.



# La normativa: L.R. n. 7/04 e s.m.i.

- **CRITICITA'**

- Nei siti Natura 2000 condivisi tra Regione, Parchi/ UTCB, vi è l'obbligo per l'Ente valutatore (*Comune e Regione*) di acquisire il **parere del Parco/UTCB**, secondo il principio di gestione unitaria del sito.
- Questo è un principio valido, soprattutto quando il sito Natura 2000 si estende all'esterno dell'Area protetta per aree di modesta estensione; mentre è di difficile applicazione quando, nei siti molto ampi, la distanza dell'area di intervento dall'Area protetta è di decine di km.
- Attualmente vi è un'asimmetria istituzionale in quanto non è previsto che, al contrario, i Parchi/ UTCB siano tenuti a richiedere il parere alla Regione.
- Si ipotizza la revisione della norma regionale: **eliminazione del parere dell'Ente gestore non direttamente coinvolto dal progetto**: ogni Ente gestore (*Regione, Parchi/ UTCB*) valuterà gli interventi ricadenti nelle porzioni di sito Natura 2000 di cui è responsabile.



# La normativa: L.R. n. 7/04 e s.m.i.

- **CRITICITA'**

- I Comuni che attualmente sono Enti valutatori non sempre hanno le **competenze tecniche** per affrontare le Vinca più complesse o quelle più delicate (*la stessa Commissione Europea ha segnalato questa criticità*).
- Se si deciderà di dare le competenza per l'effettuazione delle Vinca solo ai Parchi/ UTCB e alla Regione questa criticità verrebbe superata.



# La normativa: L.R. n. 7/04 e s.m.i.

- **CRITICITA'**

- Non essendo ancora disponibile un **portale informatizzato regionale** che contenga tutte le Vinca e gli Screening effettuati da tutti gli Enti valutatori (*Regione, Parchi/ UTCB e Comuni*), ogni Ente conosce solo le proprie Vinca e questo costituisce un ostacolo soprattutto per la **vigilanza** (*Carabinieri forestali, Polizia provinciale, ecc., non accedono direttamente ai provvedimenti di Vinca e non conoscono le eventuali prescrizioni in esse contenute il cui rispetto è da verificare in loco*).
- Tutte le procedure di Vinca attualmente adottate non sono rispondenti ai criteri di **trasparenza** che le future Linee guida nazionali prescriveranno, sia in fase istruttoria che in fase post approvazione.
- La Regione si dovrà dotare di un portale informatizzato regionale.



# La normativa: L.R. n. 7/04 e s.m.i.

- **CRITICITA'**

- Per i casi di **Vinca ex post (in sanatoria)** non è stata codificata una procedura, ma, seppure non prevista dalla normativa comunitaria e nazionale, si dovrà normare a livello regionale come sanare o ripristinare la situazione in caso di progetti/interventi/attività realizzati in difformità alla procedura della Vinca:
  - se l'intervento è compatibile con la corretta gestione del sito Natura 2000 deve poter essere regolarizzato (*con sanzione per mancata vinca*);
  - se l'intervento non è compatibile, deve essere previsto il ripristino dei luoghi (*con sanzione per mancata Vinca*).



# La normativa: L.R. n. 7/04 e s.m.i.

- **CRITICITA'**

- Attualmente solo nei casi di interventi di **somma urgenza di difesa del suolo** è prevista la **Vinca ex-post**, in quanto non ci sono i tempi tecnici per adottare un provvedimento di Vinca compatibilmente con i tempi di intervento in emergenza: risulta, però, di difficile applicazione la Vinca ex-post in quanto spesso le risorse economiche impiegate nell'intervento sono limitate e non consentono la realizzazione degli eventuali interventi di mitigazione previsti nella Vinca ex-post.



# La normativa: L.R. n. 7/04 e s.m.i.

- **CRITICITA'**

- Nei casi di **interventi ubicati ai confini di regione** in alcuni casi vi è stato un proficuo scambio di pareri tra regioni confinanti e in altri casi no.
- Competerebbe all'Ente che deve effettuare la Vinca, se non conosce le peculiarità ambientali dei siti Natura 2000 dell'altra regione, chiedere alla Regione confinante un **parere** circa l'intervento che potrebbe incidere negativamente oltre confine; in caso contrario valuterà autonomamente la possibile incidenza anche nei confronti dei siti Natura 2000 situati oltre il confine della propria regione.





# La normativa: L.R. n. 7/04 e s.m.i.

- **CRITICITA'**

- Nei casi di **interventi ubicati all'esterno dei siti Natura 2000** la Vinca è facoltativa.
- Non potendo definire un'area buffer e non potendo definire una lista di interventi per i quali la Vinca è opportuna/obbligatoria, è evidente che in questi casi la decisione se sottoporre alla procedura di Vinca un intervento oppure no, compete all'Ente che autorizza il medesimo e che spesso non è l'Ente valutatore, che potrebbe avere sensibilità e conoscenze differenti.



# La normativa: L.R. n. 7/04 e s.m.i.

- **CRITICITA'**

- Per i casi di **interventi/attività di modesta entità** (*piccole ristrutturazioni edilizie, manutenzioni di infrastrutture stradali o energetiche, modesti interventi di manutenzione della vegetazione ripariale e di manufatti, ecc.*), nel 2007 la Regione ha approvato un **elenco di opere/attività (aggiornato nel 2018) «esenti dalla Vinca»** (*in realtà è stata effettuata una Vinca generale valida l'intero elenco di opere ed interventi e per tutti i siti Natura 2000*). Tale elenco sarà da perfezionare ed integrare in fase di recepimento delle Linee guida nazionali.



***Grazie per l'attenzione***



**CReIAMO PA**